



COMUNE DI CONDOFURI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ufficio Di Polizia Locale e Protezione Civile

Sede Via Croce n.1 – 89030 Condofuri (RC) – Partita IVA/Codice Fiscale 00162630800 Delegazione Condofuri Marina
Via Madonna della Pace n.26 Tel.+39 0965.776000 <http://www.comune.condofuri.rc.it-pec>: polizialocale.condofuri@asmepec.it



Ordinanza n. 3 del 19.01.2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA LUNGOMARE DI CONDOFURI MARINA "ALLERTA CICLONE HARRY"

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE dagli organi sovraordinati di Protezione Civile e dalle informazioni diffuse da alcuni giorni anche attraverso i canali informativi e i social network emerge la concreta possibilità del verificarsi dell'evento meteorologico denominato "**Ciclone HARRY**", previsto in arrivo tra lunedì 19 e mercoledì 21 gennaio 2026 sulla costa ionica calabrese e siciliana, con precipitazioni intense e venti di forte intensità;

PRESO ATTO CHE che in data 19 Gennaio 2026 è stato attivato il C.O.C. di Protezione Civile al fine di disciplinare le attività di emergenza nonché di prevenzione per evitare potenziali danni e/o pericoli dovuti alle intense precipitazioni atmosferiche, per come meglio rappresentato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria;

VISTO CHE, personale del Comando in intestazione, durante l'attività di monitoraggio del territorio ha potuto constatare che, a cause delle avverse condizioni meteo, nella giornata odierna, le mareggiate si sono riversate sulla via Lungomare di Condofuri Marina, sino alla sede stradale adibita al transito di veicoli e pedoni;

CONSIDERATO, altresì, che le forti mareggiate hanno riversato sulla sede stradale materiale detritico che costituisce un potenziale pericolo alla circolazione veicolare ed un rischio per l'incolumità degli utenti della strada;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto sopra esposto, è necessario intervenire adottando i consequenziali provvedimenti viabilistici a tutela degli utenti della strada, consistenti, nello specifico, nell'interdizione veicolare e pedonale sulla via Lungomare di Condofuri Marina;

VISTO l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;



Via Madonna della Pace n. 26 – Delegazione Condofuri Marina - 89030
Tel/Fax 0965776000 – pec: polizialocale.condofuri@asmepec.it

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra, la circolazione stradale, nelle giornate del 19, 20 e 21 Gennaio 2026, sarà temporaneamente così disciplinata:

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE SULLA VIA LUNGOMARE DI CONDOFURI MARINA E ZONE LIMITROFE COSTIERE.

DISPONE

- al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale di:
 - ❖ predisporre la necessaria segnaletica di modifica della circolazione stradale secondo gli accordi stabiliti con Comando di Polizia Locale e nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del C.d.S. e degli artt. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione;
 - ❖ osservare quanto disposto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo di cui decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella G.U. n. 226 del 26.09.2002;
 - ❖ oscurare temporaneamente la segnaletica stradale esistente in contrasto con quella necessaria per la regolamentazione della circolazione stradale di cui alla presente Ordinanza;
 - ❖ altresì e' fatto obbligo alla ditta di chiudere gli scavi e garantire la transitabilità veicolare della via in oggetto in caso di sospensione dei lavori prolungata;
 - ❖ mettere in sicurezza il transito pedonale di eventuali marciapiedi esistenti con l'individuazione di percorsi alternativi e predisposizione di adeguata segnaletica stradale di deviazione;
 - ❖ ripristinare la normale circolazione veicolare, avendo cura di rimuovere il materiale detritico sulla sede stradale nelle vie oggetto del presente provvedimento.

INFORMA

Che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione;

A norma dell'art. 29 del D.LGS 104/2010, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio di Calabria. In relazione al disposto dell'art 37 c. 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di giorni 60, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

DISPONE INFINE

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso, per mezzo e-mail: al Commissariato di P.S. di Condofuri-Roghudi, alla Stazione Carabinieri Condofuri-San Carlo, alla Stazione Carabinieri Forestale di Melito di Porto Salvo, al distaccamento Vigili del Fuoco di Melito di Porto Salvo, alla Capitaneria di Porto Delegazione spiaggia Melito di Porto Salvo, all'U.T.C..

Condofuri, lì 19.01.2026

